

**(PARERE COA 02.05.2013)**

Il C.O.A., letta la richiesta di parere inoltrata dall'Avv. \*, volta a conoscere, preventivamente, se *“la violazione del divieto di corrispondere con la controparte che sia assistita da altro legale riguarda anche l'ipotesi in cui il difensore si metta in contatto, non direttamente con l'avversario in persona, ma con soggetti diversi da questo, ma che comunque agiscono a vario titolo nell'interesse del primo (quali, ad esempio, professionisti esterni – commercialisti, ma anche ingegneri, architetti ed altri – dipendenti, consulenti tecnici in giudizio, ecc.); oppure, ai fini dell'osservanza del predetto divieto, è in ogni caso necessario che tali relazioni si instaurino proprio con l'avversario in persona (ovvero con gli organi sociali nel caso di persone giuridiche o enti muniti di soggettività giuridica) con esclusione, quindi, di altro soggetto”*, osserva quanto segue.

Dispone l'art. 27 del codice deontologico forense (significativamente titolato: “obbligo di corrispondere con il collega”) che: “l'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale”, con l'ulteriore precisazione che “soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario”.

Il secondo canone del citato art. 27 prevede che costituisca “illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso”.

Nessun dubbio può sussistere, pertanto, circa il fatto che costituisca comportamento deontologicamente rilevante quello posto in essere dall'avvocato che contatti direttamente la controparte (al di fuori dei casi menzionati nel primo canone dell'art. 27 c.d.f., e senza aver previamente ottenuto l'assenso del collega avversario), costantemente sanzionato anche in epoca antecedente l'entrata in vigore del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 (cfr., al riguardo: C.N.F. 27 maggio 1996, n. 88, confermativa della sanzione dell'avvertimento nei confronti dell'avvocato che si era limitato a ricevere la controparte che si era presentata spontaneamente nel suo studio).

Fondamento della regola di comportamento è il principio di lealtà e correttezza al quale i professionisti devono necessariamente ispirare la loro condotta nella gestione del contraddittorio, mirando la regola in esame a scongiurare situazioni nella quali l'avvocato tenti di instaurare contatti diretti con soggetti privi di conoscenze tecnico-giuridiche che, per questa ragione, possano risultare svantaggiati nell'interlocuzione.

Di qui la ragione del particolare rigore sanzionatorio, ravvisandosi illecito disciplinare nel comportamento dell'avvocato che contatti direttamente la controparte e con questa concluda un accordo transattivo omettendo di avvisare il collega avversario, a prescindere dal contenuto dell'accordo stipulato, essendo l'obbligo di corrispondere esclusivamente con il collega strettamente personale e non suscettibile di essere mediato da assicurazioni date alle controparti, dal professionista medesimo o da chiunque altro.

La premessa introduce la risposta al quesito posto dall'iscritto, il quale chiede di sapere se il *“divieto di corrispondere con la controparte che sia assistita da altro legale”* comporti anche il divieto, per l'avvocato, di mettersi *“in contatto, non direttamente con l'avversario in persona, ma con soggetti diversi da questo, ma che comunque agiscono a vario titolo nell'interesse del primo (quali, ad esempio, professionisti esterni – commercialisti, ma anche ingegneri, architetti ed altri – dipendenti, consulenti tecnici in giudizio, ecc.)”*, dovendosi ritenere vietata ogni iniziativa posta in essere dall'avvocato che risulti volta ad instaurare contatti diretti con soggetti privi di conoscenze tecnico-giuridiche (non necessariamente con la parte sostanziale) e che sia volta (anche solo potenzialmente) ad incidere sul merito dell'oggetto della prestazione professionale affidata al professionista.

Invero, pur nel caso in cui l'avvocato, in merito a questioni squisitamente tecniche, prenda contatti diretti con il professionista o con il consulente di fiducia della controparte (i quali, ovviamente, non possono essere reputati interlocutori svantaggiati nelle specifiche materie trattate), deve comunque ritenersi che alle predette figure professionali faccia difetto la cognizione delle questioni giuridiche sollevate (sostanziali e processuali) e, più in generale, la visione d'insieme del processo e la consapevolezza della strategia adottate nella gestione della lite, sicché deve ritenersi deontologicamente scorretto il comportamento dell'avvocato che prenda contatto dialettico diretto con soggetti diversi dalla controparte sostanziale ma che, nell'ambito della lite, agiscano nell'interesse di quest'ultima.

Ovviamente, ragionevolezza impone di ritenere non sanzionabili i contatti, innocui, che non abbiano ad oggetto il merito della questione in contesa tra le parti o che non siano finalizzati al compimento di atti o comportamenti che possano incidere sulla sfera giuridica delle parti sostanziali, comunque realizzati.

Pertanto, il C.O.A. ritiene di poter rilasciare il parere nei seguenti termini:

*“integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che prenda contatti diretti con professionisti o consulenti tecnici di fiducia della controparte, salvo che i contatti esulino dal merito della questione in contesa tra le parti o, comunque, non siano finalizzati al compimento di atti o comportamenti che possano incidere sulla sfera giuridica delle parti sostanziali”.*

Dispone la pubblicazione del parere sul sito dell'Ordine, nonché la comunicazione agli iscritti mediante lettera informativa.